

Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

La legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4 (nuovo)

⁴ *I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alla designazione di un tribunale ai sensi dell'articolo 149a.*

Art. 21a (nuovo)

L'articolo 21 si applica per analogia ai trust ai sensi del capitolo 9a.

Capitolo 9a: Diritto dei trust (nuovo)

Art. 149a (nuovo) I. Competenza

¹ *Per azioni concernenti la validità, gli effetti, l'amministrazione, la modifica o la cessazione di un trust istituito con atto giuridico ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento*

RS

to è competente il tribunale designato dalle disposizioni regolatrici del trust. La designazione di un tribunale o la relativa abilitazione contenuta nelle disposizioni regolatrici del trust va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo.

² In assenza di una valida proroga di foro l'azione può essere promossa, a scelta, dinanzi al tribunale svizzero:

- a. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto, o
- b. della sede del trust.

³ Per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.

Art. 149b (nuovo) II. Diritto applicabile

¹ La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento si applica ai trust istituiti con atto giuridico.

² Il diritto applicabile secondo il capoverso 1 è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell'articolo 13 della convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.

[³ La scelta del diritto applicabile operata in base all'articolo 6 della convenzione non viene presa in considerazione se viene designato un diritto straniero e non vi sono ulteriori elementi di estraneità oltre a questa scelta.]

Art. 149c (nuovo) III. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

¹ Se il patrimonio posto in trust comprende beni iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l'esistenza di un rapporto di trust deve essere oggetto di una menzione.

² I rapporti di trust inerenti a brevetti, design, marchi e diritti di protezione delle varietà registrati in Svizzera devono essere iscritti nei rispettivi registri.

³ Se non è menzionato o iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

Art. 149d (nuovo) IV. Decisioni straniere

¹ Le decisioni straniere concernenti la validità, gli effetti, l'amministrazione, la modifica o la cessazione di un trust istituito con atto giuridico sono riconosciute in Svizzera se:

- a. sono pronunciate da un tribunale validamente designato ai sensi dell'articolo 149a capoverso 1;
- b. sono pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora abituale del convenuto;
- c. sono pronunciate nello Stato di sede del trust; oppure

d. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

² *L'articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni.*

Art. 3

La legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificata come segue:

Titolo 9bis: Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust (nuovo)

Art. 284a (nuovo) A. Esecuzione per i debiti sui beni posti in trust

¹ *Le esecuzioni per debiti di cui rispondono beni posti in trust ai sensi del capitolo 9a della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato devono essere dirette contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.*

² *L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.*

³ *Sono fatte salve l'esecuzione in via di realizzazione del pegno e l'esecuzione cambiaria.*

Art. 284b (nuovo) B. Fallimento di un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni posti in trust vengono segregati dalla massa del fallimento, previo prelevamento delle pretese del trustee su di essi.

Art. 4

Il presente decreto federale sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali previsto dagli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a della Costituzione federale per i trattati comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

